



Notiziario del 23.02.2025

Mobilità 2025/26: dal 5 al 24 marzo 2025 per i docenti, dal 14 al 31 marzo 2025 per gli ATA

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in attesa della pubblicazione dell'OM che disciplinerà le operazioni, ha pubblicato sul [sito ufficiale](#), le tempistiche relative alla presentazione delle domande.

I termini per la presentazione della domanda, riportati nell'articolo 2 delle ordinanze ministeriali, sono i seguenti:

- **PERSONALE DOCENTE**

La domanda va presentata **dal 5 marzo 2025 al 24 marzo 2025**.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 30 aprile 2025.

Gli **esiti** della mobilità saranno pubblicati il **23 maggio 2025**.

- **PERSONALE EDUCATIVO**

La domanda va presentata **dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025**.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 30 aprile 2025.

Gli **esiti** della mobilità saranno pubblicati il **27 maggio 2025**.

- **PERSONALE ATA**

La domanda va presentata **dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025**.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 12 maggio 2025.

Gli **esiti** della mobilità saranno pubblicati il **3 giugno 2025**.

- **INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA**

La domanda va presentata dal 22 marzo 2025 al 17 aprile 2025.

Gli **esiti** della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2025.

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell'Istruzione, nella sezione dedicata alle **Istanze on line**. Solo gli **Insegnanti di religione cattolica** devono compilare la domanda utilizzando il **Modello** disponibile in questa sezione, alla voce Modulistica – Mobilità.

DEROGA E/O PRECEDENZA

Fruisce della precedenza in quanto titolare di legge 104/92 (art. 13/1 dell'Ipotesi di CCNI 2025/2028 il personale di seguito indicato:

1. personale con disabilità personale di cui all'art. 21 della L. n. 104/92 [art. 13/1 punto III n. 1)]
2. personale con disabilità personale di cui all'art. 33/6 della L. n. 104/92 [art. 13/1 punto III n. 3)]
3. personale che assiste un soggetto con grave disabilità rientrante nell'art. 33/3 della legge 104/92.
Nello specifico: genitori, fratelli/sorelle, coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto, figlio (art. 13/1 punto IV)

Quanto alle **deroghe per il personale titolare di legge 104/92**, fruisce delle medesime il personale che si trova nelle condizioni di cui agli **articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.**

Stando all'Ipotesi di CCNI 25/28 non tutti i titolari di legge 104/92, in particolare quelli di cui all'art. 33 – commi 3 e 5 – fruiscono di precedenza.

Conseguentemente:

– superano i vincoli e fruiscono altresì della precedenza i docenti che siano:

- **genitori** che assistono il figlio con grave disabilità;
- **fratelli/sorelle** che assistono il fratello/sorella con grave disabilità (al verificarsi di determinate condizioni);
- **coniuge**, parte di un'unione civile, convivente di fatto di soggetto con grave disabilità;
- **figli** che assistono il genitore con grave disabilità;

– superano soltanto i vincoli i docenti che siano:

- **nipoti che assistono nonni** con grave disabilità
- **nonni che assistono nipoti** con grave disabilità
- **generi/nuore che assistono suocero/suocera** con grave disabilità
- **nipoti che assistono nonno/a del coniuge** con grave disabilità
- **cognati che assistono cognato/cognata** con grave disabilità

In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge/parte di un'unione civile/convivente di fatto ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il **diritto all'assistenza è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.** Gli stessi pertanto superano i vincoli suddetti.

**La Segretaria Provinciale Snals di Piacenza
Fuochi Daniela**